

AVVISI SCADUTI
ANNO 2020*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2020, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 10 SETTEMBRE 2020

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 25 ottobre 2019 n. 10746)

Riferimenti normativi

- [l.r. 4/1992](#) (Art. 2)*
- [Statuto](#) (Art. 12)**
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	2 novembre 2020	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	10 settembre 2020

Requisiti specifici

Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo del teatro e dell'amministrazione. (art. 2 l.r. 4/1999)

Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione (art. 10 Statuto).

* **Art. 2 l.r. 4/1992** - Costituzione della Fondazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.
 2. La Giunta regionale accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel relativo elenco.
 3. La Giunta regionale in particolare prevede che:
 - a) tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i Comuni di Perugia, Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di Perugia e di Terni;
 - b) il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del teatro e dell'amministrazione;
 - c) il Presidente sia eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;
 - d) uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;
 - e) un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati su designazione della Regione;
 - f) sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di sostenitori.
- Omissis.*

** **Art. 12 Statuto** - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo della società di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120.
 2. - Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.
 3. - Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico. Il presidente non ha limiti di riconferma.
- Omissis.*
7. - Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengano almeno i due terzi dei membri, in seconda convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri.
- Omissis.*
10. - La Presidenza del consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.
- Omissis.*